

ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DC/PRO/2020/132

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO”: NUOVE CATEGORIE DI ESENZIONE.

art.1

(Modifiche all'art. 2)

All'art. 2 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 2 Presupposto, soggetto passivo d'imposta ed esenzioni 1. Presupposto dell'imposta è l'alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere e nelle altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 16/2004, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Bologna. 2. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 1 senza essere residente nel Comune di Bologna. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Bologna o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale. 3. Sono esenti da imposta i minori di anni 14 e gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna alloggiati in studentati.	Art. 2 Presupposto, soggetto passivo d'imposta ed esenzioni 1. Presupposto dell'imposta è l'alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere e nelle altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 16/2004, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Bologna. 2. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 1 senza essere residente nel Comune di Bologna. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Bologna o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale. 3. Sono esenti da imposta: a) i minori di 14 anni; b) gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna alloggiati in studentati; c) limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero nell'ipotesi c.1), o in quello di terapia nell'ipotesi c.2), ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia- i soggiornanti che: c.1) assistano i degenti ricoverati per finalità sanitarie presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private anche non

4. Sono esenti da imposta - limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero nell'ipotesi a), o in quello di terapia nell'ipotesi b), ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia- i soggiornanti che: a) assistano i degenti ricoverati per finalità sanitarie presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private anche non accreditate del territorio, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n.1 accompagnatore per paziente. Sono eccezionalmente esenti entrambi i genitori che assistano il figlio in regime di day hospital (day surgery/day service) o di ricovero ospedaliero se di età inferiore ad anni 14; b) effettuino essi stessi cure ospedaliere in regime di day hospital (day surgery/day service). L'esenzione di cui ai punti a) e b) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.	accreditate del territorio, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n.1 accompagnatore per paziente. Sono eccezionalmente esenti entrambi i genitori che assistano il figlio in regime di day hospital (day surgery/day service) o di ricovero ospedaliero se di età inferiore ad anni 14; c.2) effettuino essi stessi cure ospedaliere in regime di day hospital (day surgery/day service); d) i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore. 4. L'esenzione di cui al comma 3 lettere c.1) e c.2) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; l'esenzione di cui al comma 3 lettera d) è subordinata alla presentazione di idonea certificazione o, in assenza, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
---	---

art.2

(Modifiche all'art. 5)

All'art. 5 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 5 Obblighi del responsabile del pagamento d' imposta 1. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 del presente regolamento è tenuto ad	Art. 5 Obblighi del responsabile del pagamento d' imposta 1. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 del presente regolamento è tenuto ad

agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte dei suoi ospiti e a rendicontare al Comune il relativo incasso. 2. A tal fine il soggetto di cui al comma 1 è tenuto a: a) richiedere - sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato - il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite e a rilasciare la relativa quietanza. A tal fine è fatto obbligo - ad eccezione che per alberghi e case ed appartamenti per vacanze (di cui all'art.11 L.R. Emilia-Romagna n.16/2004) - di utilizzare l'apposito bollettario digitale messo a disposizione dal Comune e di rilasciarne ricevuta preferibilmente dematerializzata, mediante invio del relativo documento pdf con posta elettronica o, in mancanza, mediante stampa cartacea o annotazione sulla ricevuta del conto del soggiorno; b) trasmettere al Comune, con le procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale, una comunicazione trimestrale per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta comunicazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre. Il responsabile del pagamento di imposta dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune. I trimestri oggetto di comunicazione sono i seguenti: 01 gennaio-31 marzo; 01 aprile-30 giugno; 01 luglio- 30 settembre; 01 ottobre- 31 dicembre; c) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno dovuta nel trimestre oggetto di comunicazione con le modalità che verranno definite dall'Amministrazione Comunale. Qualora l'imposta di soggiorno dovuta nel corso del trimestre sia inferiore ad euro 5,00 potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta di soggiorno dovuta per il successivo trimestre; d) richiedere all'ospite che chiedi di usufruire dell'esenzione di cui all'art.2 comma 4 la necessaria certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera da trasmettere - entro 3 giorni lavorativi - all'Unità	agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte dei suoi ospiti e a rendicontare al Comune il relativo incasso. 2. A tal fine il soggetto di cui al comma 1 è tenuto a: a) richiedere - sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato - il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite e a rilasciare la relativa quietanza. A tal fine è fatto obbligo - ad eccezione che per alberghi e case ed appartamenti per vacanze (di cui all'art.11 L.R. Emilia-Romagna n.16/2004) - di utilizzare l'apposito bollettario digitale messo a disposizione dal Comune e di rilasciarne ricevuta preferibilmente dematerializzata, mediante invio del relativo documento pdf con posta elettronica o, in mancanza, mediante stampa cartacea o annotazione sulla ricevuta del conto del soggiorno; b) trasmettere al Comune, con le procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale, una comunicazione trimestrale per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta comunicazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre. Il responsabile del pagamento di imposta dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune. I trimestri oggetto di comunicazione sono i seguenti: 01 gennaio-31 marzo; 01 aprile-30 giugno; 01 luglio- 30 settembre; 01 ottobre- 31 dicembre; c) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno dovuta nel trimestre oggetto di comunicazione con le modalità che verranno definite dall'Amministrazione Comunale. Qualora l'imposta di soggiorno dovuta nel corso del trimestre sia inferiore ad euro 5,00 potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta di soggiorno dovuta per il successivo trimestre; d) richiedere all'ospite che chiedi di usufruire dell'esenzione di cui all'art.2 comma 3 lettera c) la necessaria certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera, da trasmettere - entro 3 giorni lavorativi
--	---

Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie del Comune. In mancanza di certificazione l'esenzione non dovrà essere applicata e il responsabile del pagamento di imposta è comunque tenuto a riversare l'imposta di soggiorno al Comune, secondo quanto disposto dalla precedente lettera c);	- all'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie del Comune. e) richiedere all'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art.2 comma 3 lettera d) l'idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente, o, in assenza, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
e) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.	f) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. 3. In mancanza delle certificazioni di cui al comma 2 lettere d) ed e) l'esenzione non dovrà essere applicata e il responsabile del pagamento di imposta è comunque tenuto a riversare l'imposta di soggiorno al Comune, secondo quanto disposto dal comma 2 lettera c).

art.3

(Modifiche all'art. 7)

All'art. 7 del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art.7 Sanzioni 1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. 2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5,	Art.7 Sanzioni 1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. 2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5,

comma 2 lett. e) del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al centocinquanta per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. 3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica, in caso di infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2 lett. e) del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. 4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge n. 296/2006. 5. Il responsabile del pagamento dell'imposta che non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 5 comma 2 lettere a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della legge 689/81.	comma 2 lett. f) del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al centocinquanta per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. 3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica, in caso di infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2 lett. f) del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. 4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge n. 296/2006. 5. Il responsabile del pagamento dell'imposta che non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 5 comma 2 lettere a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della legge 689/81.
---	---